

Osservanza del requisito di cui all'art. 366 , n. 3 cod. proc. civ. -  
Pedissequa riproduzione letterale del contenuto degli atti processuali  
- Inidoneità - Rispetto del requisito per estrapolazione  
dall'illustrazione dei motivi - Esclusione.

In tema di ricorso per cassazione, il principio per cui il requisito  
di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non è rispettato ove il  
ricorrente abbia riprodotto pedissequamente l'intero, letterale  
contenuto degli atti processuali con conseguente inammissibilità del  
ricorso, va inteso nel senso che una simile struttura del ricorso  
esclude che l'esposizione sommaria dei fatti di causa possa desumersi  
per estrapolazione dall'illustrazione del o dei motivi.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 784 del 16/01/2014